



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1711 del 02/07/2019

Classifica: 010.29.01

Anno 2019

(7053875)

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE PERMANENTE - RINNOVO - N. PB 007402 - S.P. 551 TRAVERSA DEL MUGELLO KM 1,958 LATO SINISTRO: IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO MONOFACCIALI NON ILLUMINATI DI CM 60 X 80 SU NOVE TRANSENNE PARAPEDONALI - IPAS S.P.A. - COMUNE: SCARPERIA E SAN PIERO
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Riferimento PEG</i>	724
<i>Resp. del Proc.</i>	MARIA GRAZIA FRAIESE
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE CDS

barele00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. 23015 del 07/05/2019, presentata da Naddei Bernardo quale legale rappresentante dell'IPAS S.P.A. con sede in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 36, partita Iva 02495130011, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per impianti pubblicitari di servizio monofacciali non illuminati di cm 60 x 80 su nove transenne parapetonali, collocato lungo la strada S.P. 551 TRAVERSA DEL MUGELLO KM 1,958 LATO SINISTRO nel Comune di Scarperia e San Piero, avente le seguenti caratteristiche:

- tipo monofacciali, non illuminati;
- dimensioni : cm 60 x 80;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strade e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1711 del 02/07/2019

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della Strada Provinciale n. 551 “TRAVERSA DEL MUGELLO”, e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 119 del 19.12.2018

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata;

Visto l'atto dirigenziale n. 1640 del 28.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di concedere** alla società IPAS S.P.A. con sede in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n. 36, partita Iva 02495130011 il rinnovo per l'installazione degli impianti pubblicitari di servizio parapetonali descritti in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'impianto pubblicitario di servizio – (fermata autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) dovrà essere collocato nel rispetto di quanto indicato all'art.47 comma 7 (... qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.); all'art.48 comma 1 e 2; all'art. 49 ed all'art. 51 comma 8, del D.P.R. n.495 del 16/12/92, nonché alle prescrizioni integrative stabilite da questa Amministrazione attraverso il “Nuovo Regolamento per la disciplina della Pubblicità lungo le strade in gestione alla città Metropolitana di Firenze o in vista di esse” approvato con D. C. Città Metropolitana n°119 del 19/12/2018 e successive modifiche, che disciplina le esposizioni pubblicitarie ed il corrispettivo dovuto a servitù di pubblico passaggio della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato all'interno del sito internet <http://www.cittametropolitana.fi.it>
- Le dimensioni dell'impianto pubblicitario di servizio “Parapetonali” – di cm. 80 x 60, composta da 9 elementi mono facciali, titolo oneroso, non illuminato, installato su suolo pubblico, la tipologia dei materiali ed i colori devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché a quanto riportato nel bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite nel rispetto dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92.
- Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente.
- L'impianto pubblicitario in oggetto dovrà attenersi a quanto riportato all'art. 23 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992, nonché, per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, all'art. 48 comma 1 e 2, all' art. 49 ed all'art. 51 comma 8, del D.P.R. n.495 del 16/12/92; per quanto riguarda la tipologia dei cartelli, le caratteristiche tecniche, i materiali ed i colori, all'art. 49 ed art.50 del D.P.R. n.495 del 16/12/92.
- L'impianto pubblicitario di servizio, se luminoso, non può avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell'avvistamento dei segnali stradali, così come riportato all'art. 50 del D.P.R. n.495 del 16/12/92.

- Il concessionario dell'impianto è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto in oggetto e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione, (art.53, comma 3 ed art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495 del 16/12/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità.
- *Il concessionario dell'impianto è obbligato a rimuovere il segnale in caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze.*
- L'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze si riserva il diritto di imporre al titolare della concessione, in qualsiasi momento e motivandone l'esigenza, la rimozione dell'impianto, lo spostamento.
- Le opere dovranno essere realizzate entro giorni 30 (trenta) dalla data di ritiro del presente provvedimento, scaduto tale termine il provvedimento deve intendersi revocato.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario dell'impianto è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni.
- La Società dovrà, inoltre, apporre sull'impianto pubblicitario a propria cura e spese una targhetta, ben visibile, nella quale siano riportati i seguenti dati:

- a) **CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE**
- b) **IPAS S.P.A.**
- c) Concessione **Pb/007402** del **05/09/2016**
- d) **S.P. 551 "Traversa del Mugello" Km 1+958 lato sinistro**
- e) Scadenza **04/09/2022** rinnovabile

Ai sensi dell'Art. 55, comma 2, la targhetta deve essere sostituita con altra aggiornata ad ogni rinnovo della concessione o in caso di variazione di uno dei dati in essa riportati.

2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento e si intenderà tacitamente rinnovata per i trienni successivi, a condizione che vengano effettuati i pagamenti dei canoni richiesti e che non pervenga all'Amministrazione disdetta formale almeno 60 giorni prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'obbligo del pagamento dell'intero canone per l'anno solare di riferimento.
3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
4. La presente autorizzazione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;

- con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 - sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 23015 presentata in data 07/05/2019.
5. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
 6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
 7. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze 02/07/2019

**FRAIESE MARIA GRAZIA - P.O. CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI CODICE CDS**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.citta-metropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Ritirato il

Firma per ricevuta